

## Interrogazioni.

**Presidente.** Nell'ordine del giorno sono iscritte alcune interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Vischi al ministro di grazia e giustizia al quale chiede « se e quando vorrà emanare il decreto di disposizioni transitorie, giusta l'articolo 21 della legge sopra i conciliatori. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Il deputato Vischi mi domanda se e quando sarà pubblicato il decreto di disposizioni transitorie, giusta l'articolo 21 della legge sopra i conciliatori.

Questo articolo dice:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione ed al coordinamento della presente legge. »

Dirò quello che si è fatto. Sono venute al Ministero molte domande, molti quesiti, sulla interpretazione di questa legge. A tutte queste domande, a tutti questi quesiti è stato risposto, e sono state date tutte quelle istruzioni che si credevano necessarie ed opportune, perchè l'esecuzione della legge potesse procedere nel miglior modo possibile.

Si è fatto, come per l'esecuzione di tutte le altre leggi, un regolamento. Questo regolamento sta dinanzi al Consiglio di Stato, il cui parere attendo da un momento all'altro. Appena l'avrò, sarà subito pubblicato e messo in esecuzione il regolamento.

Questa è la risposta che posso dare all'onorevole Vischi.

**Presidente.** L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

**Vischi.** Confido che l'onorevole ministro non sia rimasto dispiacente della mia interrogazione, in quanto che essa davvero cominciava ad avere una urgente ragione d'essere, di fronte alla mancanza di un regolamento e delle disposizioni transitorie, che l'articolo 21 della legge commise al potere esecutivo. E quando si pensi che la legge deve andare in vigore il 1° gennaio, naturalmente per le disposizioni del Codice civile il tempo che rimane fino al 1° gennaio cominciava ad esser breve, ed una sollecitazione al Governo cominciava ad essere opportuna.

L'onorevole ministro dice che egli ha già pronte le chieste disposizioni e che queste

sono presso il Consiglio di Stato per l'opportuno parere. Io non posso che ringraziarlo di tale assicurazione, riservandomi di esaminare le accennate disposizioni per l'opportuna verifica, dopo che saranno pubblicate, mentre son sicuro che esse saranno conformi allo spirito della legge e degne dell'onorevole ministro responsabile.

**Valli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ma non può parlare che l'interrogante.

**Valli.** Perdoni, signor presidente. Ieri sera presentai una interrogazione...

**Presidente.** È vero, ma non poteva essere messa nell'ordine del giorno per oggi.

**Valli.** Siccome si può dire che è sullo stesso argomento...

**Presidente.** Essendovi connessione di materia, ha facoltà di parlare.

**Valli.** Io desidero una cosa sola: domandare all'onorevole ministro una spiegazione, la quale mi è stata alcuni giorni fa richiesta da parecchi Comuni, e che ha la sua importanza. Nelle grandi città dove prima c'era un solo giudice conciliatore, adesso, per esempio, ce ne sono due, perchè ci sono due mandamenti. Ora io chiedo all'onorevole ministro: vi saranno pure due uffici di cancelleria, due cancellieri; o ce ne sarà uno soltanto in maniera che si possa agire cumulativamente?

La risposta ha un'importanza di qualche rilievo, sia per le spese inerenti al locale, sia per le spese inerenti agl'impiegati.

Un'altra domanda mi permetto di rivolgere al ministro ed è questa. C'è un termine perentorio, secondo l'articolo 2 della legge, per la presentazione delle liste degli eleggibili. Ora, consta all'onorevole ministro che tutti i Comuni abbiano in tempo utile presentato queste liste, in maniera che la Corte d'appello possa nominare il giudice conciliatore?

Questa è una questione di un valore veramente singolare per un doppio ordine di ragioni. In primo luogo, perchè la legge consente il diritto della opposizione alla qualità dell'eleggibile.

Trattandosi di un magistrato, quasi direi domestico e pacificatore, il suo primo requisito è di non destare legittimi sospetti su coloro ai quali deve amministrare la giustizia. Secondariamente, perchè essendosi allargata la giurisdizione, i pretori, nei casi preveduti dalla legge, addosseranno ai con-